

ALLEGATO B

DIRETTIVE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI

PREMESSA

Il presente documento fornisce primi indirizzi operativi per avviare un percorso volto ad armonizzare l'attività pianificatoria e programmatica della Regione del Veneto agli obiettivi ed agli strumenti della più recente politica comunitaria in materia ambientale.

A questo scopo si è fatto riferimento ai contenuti del documento elaborato dai rappresentanti degli Stati membri e dalla DG Ambiente della Commissione Europea recante "Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", al quale si rinvia, in generale, per l'interpretazione ed applicazione della direttiva in oggetto (http://europa.eu.int/comm/environment/eia/030923_sea_guidance_it.pdf)

Allo scopo di orientare la lettura dei paragrafi seguenti, si ritiene utile riassumere gli aspetti determinanti delle modalità di integrazione della direttiva in questione nei processi di pianificazione e programmazione regionale, indicando i momenti salienti della procedura.

1. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA DIRETTIVA
 - 1.1 *Verifica che le caratteristiche del piano o del programma siano quelle definite all'art. 2 in relazione ai contenuti di cui all'art. 2, lett. a) (autorità competente e fonte giuridica).*
 - 1.2 *Verifica se il piano o il programma rientri nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, c. 2 (settori quadro di riferimento per la VIA o interessanti SIC e ZPS), ovvero dei successivi commi 3, 4 e 5 (piccole aree a livello locale e settori diversi che possono avere effetti significativi sull'ambiente).*
 - 1.3 *Informazione al pubblico sull'esito della verifica e sull'eventuale attivazione della procedura VAS.*

2. REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
 - 2.1 *Definizione della portata del rapporto ambientale da redigere, tramite la consultazione delle autorità che per le specifiche competenze ambientali possono essere interessate (art. 5 e art. 6, c. 3).*
 - 2.2 *Predisposizione della proposta di piano o di programma, comprensiva delle alternative.*
 - 2.3 *Redazione del rapporto ambientale (art. 5, c.1 e allegato I) e individuazione di indicatori pertinenti.*
 - 2.4 *Individuazione, descrizione e valutazione degli effetti sull'ambiente dell'attuazione delle opzioni indicate.*

3. CONSULTAZIONI
 - 3.1 *Comunicazione della disponibilità della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale per le autorità che per le specifiche competenze ambientali possono essere interessate e del pubblico (ONG ambientali o altre organizzazioni interessate), determinando le specifiche modalità per l'informazione e per la consultazione.*
 - 3.2 *Acquisizione e esame dei pareri e delle osservazioni risultanti dalle consultazioni.*
 - 3.3 *Informazione circa la decisione assunta, nei modi previsti dall'art. 9, mettendo a disposizione il piano o programma adottato, una dichiarazione di sintesi sui contenuti*

del rapporto Ambientale e sul percorso valutativo effettuato, con le motivazioni del loro esito nonché indicazione delle misure da adottare per il monitoraggio.

4 MONITORAGGIO

4.1 *Indicazioni sull'attività di controllo degli effetti ambientali significativi, che comprendano in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisi), utilizzando, se del caso, anche programmi di monitoraggio esistenti, allo scopo di evitare duplicazioni.*

4.2 *Adozione delle misure correttive opportune sulla base dell'individuazione di effetti negativi.*

AMBITO DI APPLICAZIONE

La prima condizione affinché i **piani e i programmi** rientrino nell'ambito della direttiva 2001/42/CE è che essi devono soddisfare le condizioni di entrambi i trattini dell'articolo 2, lettera a). In altre parole, devono essere sia "elaborati e/o adottati dalle autorità prescritte" che "previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

Inoltre, perché un piano o un programma ricada nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 3, devono essere soddisfatte entrambe le condizioni di cui a tale paragrafo:

- il piano o il programma deve essere stato elaborato per uno o più settori (agricolo, forestale, della pesca, ecc.)
- deve definire il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nella direttiva sulla VIA.

A tale proposito si rinvia a quanto previsto nella L.R. 10/1999 con i relativi allegati nonché a quanto indicato nelle successive disposizioni attuative, a partire dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1624/1999.

Oltre ai piani e programmi rispondenti alle citate caratteristiche, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) fa riferimento agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (la direttiva "Habitat"). Questi articoli richiedono una "valutazione opportuna" di "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere influenze significative su tale sito". Ritenere dunque che un piano abbia effetti ambientali o possa produrre perturbazioni significative su uno o più siti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, determina l'applicazione della direttiva sulla VAS ai sensi di tale paragrafo.

In merito, si richiama quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 2803 del 4.10.2002, recante "Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

L'articolo 3, paragrafo 3, attribuisce agli Stati membri il potere discrezionale di verificare se piani o programmi che riguardano "(omissis) piccole aree a livello locale o piccole modifiche (omissis)" producano significativi effetti ambientali e di stabilire l'opportunità di sottoporli a valutazione.

Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione della area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente.

Il potere discrezionale si amplia con il punto 4 dell'articolo 3 che stabilisce per gli Stati membri il potere di ampliare l'elenco dei settori a cui devono fare riferimento i piani o programmi da sottoporre a valutazione ambientale, sempre che producano effetti significativi sull'ambiente.

Per esercitare il potere discrezionale e determinare se un piano o programma produca effetti ambientali significativi, l'articolo 3, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri realizzino un esame caso per caso o specificando i tipi di piani ed i programmi o combinando le due impostazioni.

Si evidenzia che, per espressa previsione della direttiva 2001/42/93, sono esclusi dalla procedura di VAS i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile nonché i piani e programmi finanziari e di bilancio (articolo 3, par. 8).

Nel caso di piani e programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la VAS dovrà essere effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

L'obbligo della VAS si applica ai suddetti piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004.

Inoltre, la seconda frase dell'articolo 13, paragrafo 3 è finalizzata a garantire che una valutazione ambientale conforme alla direttiva venga normalmente svolta per i piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente al 21 luglio 2004 ma che non verrà approvato prima del 21 luglio 2006.

Tale disposizione non si incentra su quanto la data di avvio di un piano o di un programma preceda il mese di luglio del 2004 ma sulla questione se il processo di pianificazione dei piani e dei programmi pertinenti sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa.

NOTA METODOLOGICA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Perché la valutazione ambientale dei piani regionali risulti efficace, essa deve essere avviata fin dall'inizio del processo di definizione della strategia e delle priorità di un piano o programma regionale e deve influenzare il modo in cui gli stessi piani e programmi vengono stilati.

La direttiva 2001/42/CE, venendo a completare il sistema di procedure valutative in atto, al fine di evitare duplicazioni, prevede l'effettuazione di procedure coordinate o comuni. In particolare, risulta opportuno definire una procedura comune nel caso del diretto collegamento previsto dalla stessa direttiva con i piani per i quali si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

L'avvio della procedura VAS fin dai *primissimi stadi* di elaborazione consente di integrare in modo più efficace le problematiche ambientali all'interno del piano e garantisce che siano affrontati i potenziali conflitti tra obiettivi di sviluppo e obiettivi ambientali, come pure i possibili rilevanti impatti negativi.

FASE DELLA VAS	DESCRIZIONE
1. Valutazione della situazione ambientale	Individuare e presentare informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali; elaborazione dei dati di riferimento e delle interazioni positive e negative tra tali contesti e i principali settori di sviluppo
2. Obiettivi, finalità e priorità di sviluppo	Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
3. Bozza di proposta di sviluppo (piano/programma) e individuazione delle alternative	Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrati a pieno titolo nel progetto di piano o programma che definisce gli obiettivi e le priorità di sviluppo, i tipi di iniziative suscettibili di ricevere contributi, le principali alternative ai fini di conseguire gli obiettivi di sviluppo e piano finanziario.
4. Valutazione ambientale della bozza di proposta	Valutare le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle priorità di sviluppo previste da piani o programmi, e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo sostenibile della Regione. Esaminare la bozza di documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in campo ambientale.
5. Indicatori in campo ambientale	Individuare indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile intesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l'ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti nel tempo
6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva in merito ai piani e ai programmi	Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano o programma, tenendo conto dei risultati della valutazione.

La procedura VAS può inoltre essere utile nell'individuare i possibili compromessi qualora insorgano conflitti tra obiettivi economici, sociali e ambientali.

La valutazione del piano o del programma deve individuare i *potenziali* impatti e segnalare l'eventuale necessità di effettuare ulteriori valutazioni. Queste ultime possono essere rinviate agli stadi successivi della procedura di programmazione.

La valutazione successiva dei piani e di ogni alternativa proposta deve garantire che il piano contribuisca alle priorità della regione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, quali possono essere state individuate nel Programma Regionale di Sviluppo. In questo caso è importante definire la conformità generale degli obiettivi sociali, economici e di sviluppo sostenibile.

In particolare, la valutazione dovrà sottolineare:

- il grado in cui, con riferimento alla definizione delle priorità e delle strategie del PRS, si è tenuto conto delle dimensioni dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- i probabili impatti del piano e delle priorità sulla produttività a lungo termine delle risorse ambientali su cui hanno influito i settori prioritari del piano stesso (ad es., approvvigionamento idrico, qualità del suolo, bacini idrografici, zone costiere); e sulle aree protette per la conservazione della natura;
- il contributo del piano agli investimenti nel settore ambientale, per appoggiare gli obiettivi economici e migliorare la conformità al diritto comunitario in materia ambientale;

- ogni esigenza, all'interno del piano, di ridefinizione delle finalità a livello di politiche, o delle modalità di conseguimento delle finalità in modo da soddisfare gli obiettivi sociali, economici e di sviluppo sostenibile;
- le modalità in cui, nel piano, sono stati inclusi i punti di vista del partenariato.

I probabili impatti ambientali delle priorità di sviluppo possono essere valutati servendosi di una matrice. In essa, le priorità proposte sono messe a confronto con una serie di obiettivi chiave in materia di ambiente e di sostenibilità, o di indicatori della regione tratti da insiemi di dati pertinenti relativi a problematiche sociali, economiche e ambientali, che mostrano il grado in cui il progetto di piano favorirà od ostacolerà il conseguimento di ciascun obiettivo oppure le modalità in cui esso influirà sui principali indicatori relativi alla regione.

Gli obiettivi e le priorità di sviluppo suscettibili di esercitare impatti potenzialmente negativi o, semplicemente, di non recare alcun contributo agli obiettivi ambientali e della sostenibilità, debbono essere riveduti in quanto può essere possibile modificarli o potenziarli per tener conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile: ad esempio, includendo la formazione in campo ambientale negli obiettivi concernenti le competenze o l'occupazione, includendo azioni di riciclaggio o di trattamento dei rifiuti tra le priorità connesse alle prestazioni industriali/economiche. Tali elementi non debbono distorcere gli obiettivi sociali o economici, ma contribuire ad ampliarli a vantaggio dello sviluppo regionale.

Non esiste una soluzione prefissata per rispondere ai problemi sollevati dalla valutazione ambientale. Tuttavia, tra le possibili risposte a risultati sfavorevoli in merito agli impatti sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile si possono citare le seguenti:

- scelta di opzioni strategiche alternative, o miglioramento del potenziale contributo positivo di un'opzione modificandola a seguito di un dibattito con i gestori di piani e programmi in altri settori;
- modifiche degli obiettivi generali (un obiettivo di sviluppo potrebbe essere sostituito da un altro meno dannoso sul piano ambientale, o modificato per tener conto dei vincoli ambientali);
- spostamento di accento tra differenti settori prioritari;
- individuazione di aree inadatte per determinati tipi di azioni di sviluppo, ad esempio sviluppi turistici in ambienti costieri o montani sensibili, e conseguenti modifiche di strategia.

In generale, la risposta deve essere positiva e deve cercare di potenziare lo sviluppo economico migliorando, nel contempo, anche la qualità ambientale.

Di seguito si riportano i dieci criteri di sostenibilità espressi nella Conferenza mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Conferenza di Rio de Janeiro, del 1992), presentati nella successiva tabella, che debbono essere intesi quali orientamenti generali per i problemi che possono costituire la base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile propri dei piani.

Criteria di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di piani e programmi

Esempi di settori prioritari	Dieci criteri chiave per la sostenibilità	Descrizione
Energia Trasporti Industria Territorio	1 Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili	L'impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i criteri chiave nn. 4, 5 e 6).
Energia Agricoltura Silvicoltura Turismo Risorse idriche Ambiente Trasporti Industria Territorio	2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione	Per quanto riguarda l'impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l'agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l'atmosfera, i fiumi e gli estuari come "depositi" di rifiuti, li si tratta anch'essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L'obiettivo deve pertanto consistere nell'impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
Industria Energia Agricoltura Risorse idriche Ambiente Territorio	3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ inquinanti	In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà nell'impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell'inquinamento.
Ambiente Agricoltura Silvicoltura Risorse idriche Trasporti Industria Energia Turismo Territorio	4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi	In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6).

Esempi di settori prioritari	Dieci criteri chiave per la sostenibilità	Descrizione
Agricoltura Silvicoltura Risorse idriche Ambiente Industria Turismo Territorio	5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche	Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell'umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell'erosione o dell'inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate
Turismo Ambiente Industria Trasporti Territorio	6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali	Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l'altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch'essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.
Ambiente (urbano) Industria Turismo Trasporti Energia Risorse idriche Territorio	7 Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale	Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell'aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell'ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell'ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con l'introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione dell'impiego e del rilascio di sostanze inquinanti.
Trasporti Energia Industria Territorio	8 Protezione dell'atmosfera .	Una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.
Ricerca Ambiente Turismo Territorio	9 Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale	Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d'importanza decisiva: l'informazione, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l'integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell'istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell'ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.

Esempi di settori prioritari	Dieci criteri chiave per la sostenibilità	Descrizione
Tutti	10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile	La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.

I criteri per determinare gli eventuali effetti significativi sono indicati nell'allegato II della direttiva.

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

RAPPORTO AMBIENTALE

L'articolo 5 stabilisce modi e termini di stesura del Rapporto Ambientale in cui siano "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente (omissis)".

La Relazione deve inoltre contenere le "(omissis) ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e del programma".

Lo stato dell'ambiente e delle risorse naturali è parte integrante delle caratteristiche di una regione. Queste informazioni, insieme alle caratteristiche socioeconomiche, costituiranno la base per la definizione delle priorità di sviluppo sostenibile. Tali informazioni sono solitamente denominate **dati di riferimento**.

Il **rapporto ambientale** costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi in quanto garantisce

che gli effetti significativi sull'ambiente vengano individuati, descritti, valutati e presi in considerazione nel corso di tale processo.

La preparazione del rapporto ambientale e l'integrazione delle considerazioni ambientali nella preparazione dei piani e dei programmi costituisce un processo iterativo che deve contribuire al raggiungimento di soluzioni più sostenibili nell'iter decisionale.

Le informazioni da riportare nel Rapporto sono contenute nell'allegato I.

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Questo stadio iniziale della procedura VAS può comportare le seguenti tappe:

a) Caratterizzare le risorse e gli ecosistemi

I dati ambientali di riferimento riguarderanno, essenzialmente, elementi quali la qualità dell'aria, la qualità e la disponibilità dell'acqua, le risorse naturali, le aree protette - che contribuiscono a definire lo "stato" dell'ambiente.

b) Caratterizzare le pressioni e i punti di forza e di debolezza delle risorse e degli ecosistemi

I dati di riferimento dovrebbero inoltre riguardare le pressioni esercitate sull'ambiente ad opera di settori come quello dei trasporti, dell'agricoltura, dell'industria, dell'energia e dal settore domestico, in termini dell'impatto da essi esercitato sullo stato dell'ambiente (consumo delle risorse naturali ed effetti sulla qualità dell'ambiente in termini di inquinamento, ecc.)

c) Norme e obiettivi in materia ambientale nella legislazione e nelle politiche

I dati di riferimento ambientali dovrebbero inoltre evidenziare i requisiti della legislazione e delle politiche del settore e spiegare i motivi per cui essi risultano pertinenti per i settori di sviluppo che provocano pressioni sulle risorse e sugli ecosistemi.

d) Definire una condizione di riferimento per le risorse ambientali e per gli ecosistemi

Le condizioni di riferimento dovrebbero essere presentate sulla base delle informazioni raccolte e collegate con precisione al tipo di iniziative di sviluppo che verranno verosimilmente incluse nel piano e che potranno influenzare ciascuna risorsa/ecosistema.

e) Individuare gli indicatori disponibili e le lacune di informazione

Infine, a questo stadio del processo è utile anche fornire una rassegna del tipo di indicatori che possono essere già disponibili sullo stato dell'ambiente e di eventuali lacune da colmare.

Per la raccolta dei dati in materia ambientale e statistica è possibile fare riferimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e al Sistema Statistico regionale (SISTAR).

È opportuno sottolineare che le informazioni raccolte a questo stadio iniziale della procedura saranno costantemente aggiornate in modo da soddisfare i requisiti degli stadi successivi della procedura VAS e della programmazione regionale.

L'articolo 5, paragrafo 3 enfatizza l'importanza di razionalizzare la raccolta e la produzione di informazioni, dispone che le informazioni pertinenti (che potrebbero includere sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere usate per la compilazione del rapporto ambientale. Il valore di questa disposizione è ovvio quando i piani e i programmi sono gerarchicamente ordinati, specialmente allo scopo di evitare duplicati della valutazione.

Per agevolare l'integrazione fin dai primi stadi, i dati di riferimento ambientali e socioeconomici potrebbero essere presentati in un documento comune e che, tra l'altro, potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo:

- una descrizione delle caratteristiche delle risorse naturali e degli ecosistemi; dettagli dei punti di forza e di debolezza dell'ambiente della regione e della dotazione di risorse naturali (ad es., potenziale di energie rinnovabili, abbondanza di aree naturali; oppure scarse risorse di acque dolci, limitata capacità di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, ecc.) e le connessioni tra questi punti e i settori di sviluppo. Qualora possibile, la descrizione dovrebbe essere quantificata (in termini di statistiche e di indicatori);
- una rassegna delle politiche e della legislazione comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, i relativi requisiti e implicazioni (comprese quelle finanziarie) per il periodo di riferimento;
- una descrizione del quadro giuridico e istituzionale al livello nazionale e regionale/locale nel campo dell'ambiente;
- una serie di carte che sintetizzino le informazioni principali e corredino le descrizioni dettagliate di una dimensione spaziale;
- una carta che indichi la localizzazione e le caratteristiche delle aree sensibili dal punto di vista ambientale e i siti importanti dal punto di vista del patrimonio culturale (idealmente, ciò non dovrebbe riguardare soltanto i siti già designati a livello giuridico, ma dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti relative ad aree sensibili);
- se i dati lo consentono, sarebbe utile includere una mappa che indichi le aree che è necessario sviluppare e che risulterebbero appropriate per determinati tipi di sviluppo (ad es., turismo, trasporti);
- indicazione dei dati disponibili per il monitoraggio e di eventuali ulteriori esigenze relative ai dati e alle risorse.

Le indicazioni dell'allegato, come specificato nel paragrafo 2 dell'articolo 5, devono essere considerate indicazioni di "minima": sono le informazioni che quantomeno devono essere inserite nel Rapporto; informazioni aggiuntive, purché ragionevoli ed utili alle finalità della valutazione, possono essere inserite.

In questo senso, il paragrafo 3 dello stesso articolo, stabilisce che altre informazioni, purché pertinenti, ottenute ad altri livelli dell'iter decisionale, o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria, possono essere utilizzate.

Criterio generale per determinare il contenuto del Rapporto è la ragionevolezza. Le informazioni da comprendere sono quelle che possono essere ragionevolmente richieste in virtù:

- delle conoscenze attuali e dei metodi di valutazione;
- dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma;
- della fase in cui sarà utilizzato nell'iter decisionale;
- della misura in cui taluni aspetti possono essere più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter.

Le informazioni devono riguardare lo stato attuale dell'ambiente, il che vuol dire che devono essere quanto più aggiornate possibile. La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata attuazione del piano o del programma è importante come quadro di riferimento per la valutazione di questi ultimi.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, le autorità devono essere consultate al momento della decisione sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella relazione ambientale.

In conformità all'articolo 10 gli effetti significativi sull'ambiente determinati dall'attuazione del piano o del programma devono essere monitorati e, dato che detti effetti sono specificati alla lettera f), il rapporto deve contenere una descrizione del modo in cui tale monitoraggio deve essere effettuato. Se del caso, la descrizione deve fare riferimento ai meccanismi di controllo esistenti.

Lo scopo di una Sintesi non Tecnica ai sensi della lettera j), è di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni.

La Sintesi può essere integrata nel rapporto ma sarebbe anche utile renderla disponibile come documento separato per garantirne una maggiore diffusione. Una tavola sintetica generale può contribuire a semplificare le conclusioni.

Gli indicatori possono aiutare a collegare gli impatti ambientali all'attività socioeconomica e possono aiutare a valutare in che misura le politiche e i programmi finalizzati ad obiettivi di sviluppo sostenibile riusciranno a conseguire i propri obiettivi.

Gli obiettivi chiave, a questo stadio, sono pertanto i seguenti:

- a) individuare gli indicatori di riferimento che definiscono lo stato delle componenti chiave della situazione ambientale della regione; tali indicatori debbono essere impiegati per individuare o controllare le tendenze;
- b) elaborare indicatori di prestazione e finalità che possano essere utilizzati per il monitoraggio delle risorse ambientali chiave e delle modificazioni del loro stato nel tempo. Gli indicatori di prestazione contribuiscono a misurare i *progressi verso* il conseguimento di un obiettivo del piano.

Nel caso degli indicatori di prestazione, essi concerneranno soprattutto i miglioramenti della qualità dell'ambiente, tramite un aumento del livello di trattamento dell'inquinamento o un incremento della dotazione di infrastrutture ambientali, o una diminuzione delle emissioni inquinanti, o una più efficace gestione delle risorse naturali.

CONSULTAZIONI

L'articolo 6 paragrafo 1, stabilisce l'attività di consultazione in virtù della quale "Il piano o il programma e il rapporto ambientale (omissis) devono essere messe a disposizione dell'autorità e del pubblico".

L'attività di consultazione deve essere realizzata in modo tempestivo, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, dando alle autorità e alla popolazione una "effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sul piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione...".

L'attività di consultazione deve essere realizzata "(omissis) prima dell'adozione o dell'avvio della procedura legislativa riguardante il piano o il programma in questione".

Uno dei motivi della consultazione è contribuire alla qualità delle informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al piano o al programma.

Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate in base alle loro specifiche competenze ambientali, paragrafo 3 articolo 5, e individuano i settori di popolazione, le ONG e le associazioni destinatarie dell'attività di consultazione.

Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5, sono gli Stati membri che "(omissis) determinano le modalità dettagliate per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico".

Nell'individuare le ONG pertinenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, è possibile adeguare l'identificazione alla natura e ai contenuti del piano o del programma in questione e agli interessi delle ONG.

Le ONG che si occupano di questioni prettamente locali devono essere identificate anche nel caso di piani o programmi relativi a località distanti, a condizione che sia chiaro che i loro interessi sono stati toccati da tale piano o programma.

Giova ricordare che la Giunta regionale, con deliberazione n. 358 del 1.3.2002, ha formalizzato uno specifico Protocollo d'intesa con le Parti Sociali e le Autonomie locali per l'istituzione e la disciplina del tavolo di concertazione regionale, mentre, nelle more della individuazione di un elenco ufficiale regionale di Associazioni di Protezione Ambientale, si ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni.

L'articolo 9 prevede che, dopo l'adozione, le autorità e la popolazione consultate siano informate degli esiti della decisione e siano predisposti e messi a loro disposizione: il piano o programma adottato, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma e come si è tenuto conto del rapporto, dei pareri espressi, dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali siano state operate le scelte del piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, le misure adottate in merito al monitoraggio.

La successiva tabella presenta una panoramica delle informazioni della direttiva e degli obblighi relativi alla consultazione.

Fase della VAS	Obblighi di consultazione in contesti nazionali
Verifica della necessità della VAS per un piano o un programma	Consultazione delle autorità (art. 3, par. 6) Informazioni messe a disposizione del pubblico (art. 3, par. 7)
Decisione sulla portata e sul livello di dettaglio della valutazione	Consultazione delle autorità (art. 5, par. 4)
Rapporto ambientale e proposta di piano o di programma	Informazioni messe a disposizione del pubblico (art. 6, par. 1) Consultazione delle autorità (art. 6, par. 2) Consultazione del pubblico interessato (art. 6, par. 2)
Durante l'elaborazione del piano o del programma	Tenere conto del rapporto ambientale e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 6 (art. 8)
Adozione del piano o programma; dichiarazione in conformità all'art. 9, par. 1, lettera b), misure relative al monitoraggio	Informazioni messe a disposizione delle autorità (art. 9, par. 1) Informazioni messe a disposizione del pubblico (art. 9, par. 1)

MONITORAGGIO

La Direttiva con il paragrafo 1 dell'articolo 10, affida agli Stati membri il ruolo di controllare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. Inoltre al fine di evitare una duplicazione di monitoraggio possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo esistenti. Se il monitoraggio può essere integrato in maniera soddisfacente nel normale ciclo di pianificazione, può non essere necessario istituire una fase procedurale separata per svolgerlo.

Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti).

Tenuto conto della flessibilità dell'articolo 10, un meccanismo di controllo può includere vari piani o programmi purché vengano fornite informazioni sufficienti sugli effetti ambientali significativi del singolo piano o programma e purché gli scopi e gli obblighi della direttiva vengano soddisfatti.